



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4519

Seduta del 07/04/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL SUB ALLEGATO A DELLA D.G.R. N. XI/1046 DEL 17.12.2018 - "DISPOSIZIONI INERENTI LA CHIRURGIA AMBULATORIALE E L'ATTIVITÀ SVOLTA ALL'INTERNO DEI DAY SURGERY EXTRA OSPEDALIERI AI SENSI ALL. 2 DEL D.M. 2 APRILE 2015 N. 70" - IN ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA, SEZ. III, N. 1992/2020 E N. 1997/2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 4 pagine

di cui 1 pagina di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- L'Accordo della Conferenza Stato Regioni 1 agosto 2002, contenente "Linee guida per le attività di day surgery";
- il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 del Ministero della Salute;
- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. VI/34766 del 20 febbraio 1998 "Direttive in ordine all'attività di day hospital e day surgery;
- la D.G.R. n. VII/5127 DEL 15 giugno 2001 "Ulteriori direttive in ordine all'attività di day hospital e day surgery rispetto alla D.G.R. n.VI/34766 del 20 febbraio 1998";

VISTA in particolare la D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 "Regole 2019" che, in adempimento al D.M. 2 aprile 2015 n. 70 e al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nel sub allegato A ha aggiornato le disposizioni regionali in ordine alle prestazioni erogabili all'interno dei presidi extra ospedalieri di ricovero a ciclo diurno e degli ambulatori protetti (ossia ambulatori situati in struttura autorizzata per l'attività di ricovero, sia in regime ordinario, che a ciclo diurno) e in ordine alla chirurgia ambulatoriale complessa;

RICHIAMATO il Decreto n. 14212 del 4 giugno 2019 che ha confermato quanto disposto nel sub allegato A della delibera sopra citata in relazione alle strutture di ricovero a ciclo diurno ovvero che:

- non è possibile il pernottamento nella struttura ambulatoriale/di day surgery extra ospedaliero e che qualora fosse necessario, le strutture di ricovero a ciclo diurno extra ospedaliero, inserite all'interno di un presidio dell'ASST/IRCCS di diritto pubblico/ente unico, possono garantire il pernottamento del paziente trasferendolo in una delle strutture dell'ASST/IRCCS di diritto pubblico/ente unico, ovvero attraverso convenzione con un'altra struttura di ricovero e cura;
- le disposizioni contenute nel Sub Allegato A) in applicazione del DM 70/2015, costituiscono il punto fondamentale per la definizione di criteri qualitativi minimi di sicurezza per la garanzia del paziente e che pertanto, si applicano sia in ambito di strutture accreditate, che di strutture solo autorizzate all'esercizio;

VISTE le sentenze, n. 1992/2020 e n. 1997/2020 con le quali il TAR - Lombardia (Sez. III) ha accolto i ricorsi presentati da AIUDAPDS, Day Clinic Milano S.r.l., Narcodont S.a.s., Villa Arbe S.r.l., Villa Bella Clinic e Synlab Italia S.r.l. che chiedevano l'annullamento della D.G.R. n. XI/1046/2019 e del successivo Decreto 14212/2019 nella parte in cui ha introdotto e confermato il divieto di pernottamento per i presidi extra ospedalieri di ricovero a ciclo diurno;

DATO ATTO che per attività di ricovero a ciclo diurno, sia che sia erogata da strutture



Regione Lombardia

LA GIUNTA

accreditate che solo autorizzate, si intende l'esecuzione programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per complessità di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della giornata, senza necessità di osservazione post-operatoria prolungata e, comunque, senza osservazione notturna, così come definito nelle indicazioni normative vigenti;

PRECISATO che alla precedente definizione fa eccezione l'eventuale attivazione dell'osservazione post-operatoria notturna cautelativa;

RITENUTO, a seguito delle pronunce del TAR, di consentire che nell'evenienza di cui al punto precedente le strutture di ricovero a ciclo diurno extra ospedaliero possono attuare l'osservazione post-operatoria cautelativa senza trasferimento del paziente qualora ne garantiscano l'effettuazione in sede in sicurezza;

RITENUTO altresì imprescindibile integrare i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti per lo svolgimento di attività di ricovero a ciclo diurno extraospedaliero così come riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

VAGLIATE E ASSUNTE come proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di dare atto che nelle strutture di ricovero a ciclo diurno che erogano prestazioni di day surgery è consentita l'osservazione post-operatoria notturna cautelativa procedendo alla modifica del sub allegato A della DGR n. 1046/2018 in attuazione delle sentenze Tar Lombardia, SEZ. III, n. 1992/2020 e n. 1997/2020;
2. di approvare l'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, recante la definizione degli ulteriori requisiti autorizzativi e di accreditamento relativamente alle strutture ricovero a ciclo diurno.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge